

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, a causa del rifiuto della Commissione di prorogare la data limite entro cui doveva essere attuata la parte greca del programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti della Comunità per l'anno 2010.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 gennaio 2015 — Leopard/UAMI — Smart Market (LEOPARD true racing)

(Causa T-7/15)

(2015/C 081/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Leopard SA (Howald, Lussemburgo) (rappresentante: P. Lê Dai, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Smart Market, SLU (Alcantarilla, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «LEOPARD true racing» — Domanda di registrazione n. 10 139 202

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 2 ottobre 2014 nel procedimento R 1866/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2015 — Banco Santander e Santusa/Commissione

(Causa T-12/15)

(2015/C 081/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Banco Santander, SA (Santander, Spagna) e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e J. Panero Rivas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione data in sede amministrativa dell'articolo 12 della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; in prosieguo: il «TRLIS») adottata dall'amministrazione spagnola deve essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui impone al Regno di Spagna di porre termine a ciò che considera un regime di aiuti quale descritto all'articolo 1 della stessa;
- annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui impongono al Regno di Spagna di recuperare gli importi considerati aiuto di Stato dalla Commissione;
- in subordine, circoscrivere la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione impugnata, negli stessi termini relativi alla Prima e alla Seconda decisione; e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli dedotti nella causa T-826/14, Spagna/Commissione.

Si lamenta, in particolare, un errore di diritto nella qualificazione giuridica della misura come aiuto di Stato, nell'individuazione del beneficiario della misura e nella caratterizzazione dell'interpretazione data in sede amministrativa come un aiuto distinto rispetto a quello valutato nelle decisioni della Commissione; si lamenta inoltre la violazione dei principi di legittimo affidamento, di preclusione (estoppel) e di certezza del diritto.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2015 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI — Mareea Comtur (airpass.ro)

(Causa T-14/15)

(2015/C 081/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Germania) (rappresentanti: R. Kunze, solicitor, e G. Württenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Romania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «airpass.ro» — Domanda di registrazione n. 10 649 358

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 17 ottobre 2014 nel procedimento R 1918/2013-5